

**Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.**

**Art. 315**

*(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 14/2012)*

1. Dopo il comma 40 dell'articolo 7 della legge regionale 14/2012, è inserito il seguente:

**<<40 bis.** Lo statuto della fondazione di cui al comma 35 prevede che:

**a)** siano organi della fondazione il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore unico dei conti; l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il coordinamento gestionale e organizzativo delle attività della fondazione siano affidati a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione;

**b)** l'ordinamento dei corsi della scuola gestita dalla fondazione, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione, definisca per ciascuna tipologia concorsuale presente nella propria offerta didattica i livelli minimi di durata e di articolazione temporale dei corsi stessi, gli standard formativi, gli standard di valutazione e certificazione delle competenze in esito ai percorsi formativi, i modelli, la natura e la validità delle attestazioni finali, nonché la composizione della commissione dell'esame finale per maestro merlettaio.>>.